


CASSAZIONE NET

25699 09



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 26
N° 131 TAB. I. B -
MATERIA TRIBUTARIA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTARIA

R.G.N. 73

Cron. 256

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ENRICO ALTIERI - Presidente - Ud. 14/10
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. CARLO PARMEGGIANI - Consigliere -
- Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -
- Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7399-2005 proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

2009

2857

- ricorrenti -

contro

~~_____~~, in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA E D'ONOFRIO 43, presso lo

CASSAZIONE.NET

studio dell'avvocato [REDACTED], che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 74/2004 della CCMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGMANNI;

udito per il ricorrente l'Avvocato [REDACTED], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato [REDACTED] che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



RG. n. 7399/05 ric.ti Ministero dell'economia e delle finanze
e agenzia delle entrate c/o soc. [REDACTED]

[REDACTED] in liquidazione coatta,

Oggetto: annullamento cartella esattoriale per IVA 1987.

Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma il commissario liquidatore della società [REDACTED], in liquidazione coatta proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, che gli era stata notificata, dopo che il competente ufficio provinciale Iva di questa città aveva formato il relativo ruolo, per imposta integrativa per l'anno 1987. Egli esponeva che quell'atto esecutivo non poteva essere notificato alla contribuente, ma doveva essere esperito il procedimento di insinuazione al passivo, atteso che la società aveva comunicato il deposito presso la cancelleria della sezione fallimentare del tribunale, compiuto nel mese di dicembre 1992, dello stato passivo all'ufficio Iva nel mese di dicembre 1994. Pertanto l'agenzia non poteva pretendere l'integrazione d'imposta in base all'accertamento svolto; perciò chiedeva l'annullamento della cartella.

Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio Iva eccepeva l'infondatezza del ricorso introduttivo, in quanto essa era la conseguenza automatica della definitività dell'avviso di rettifica, perché non opposto; perciò chiedeva il rigetto dell'impugnativa.

Quella commissione dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione la [REDACTED] proponeva appello, cui l'agenzia delle entrate resisteva con controdeduzioni, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 74 del 7.12.2004, in riforma di quella impugnata, ha annullato la cartella di pagamento e condannato l'appellata alle spese, osservando che essa costituiva atto impugnabile, e che, una volta depositato il documento relativo al-



lo stato passivo presso il tribunale fallimentare, il credito vantato dalla Finanza non poteva essere soddisfatto dall'appellante, ma essa doveva proporre l'insinuazione al passivo, anche se tardiva, in quella procedura.

Avverso questa sentenza il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.

La [REDACTED] ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il ricorso del Ministero va dichiarato inammissibile, in quanto esso non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l'appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall'ufficio periferico dell'agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell'agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.leg.vo n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1° 1.2001 a norma del DM. 28.12.2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l'agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

In ordine poi alla posizione dell'altra ricorrente, e cioè l'agenzia delle entrate, col motivo addotto a sostegno del ricorso essa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19



D.lgs. n. 546/92, e 101 L. n. 267/42, nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 del codice di rito, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la norma di cui all'art. 101 L.F. non era applicabile nel caso in esame, in quanto l'avviso di rettifica dell'imponibile ai fini dell'Iva era stato notificato più di un mese prima che la [redacted] comunicasse il mutamento del proprio status di messa in liquidazione coatta. Inoltre l'atto impositivo era divenuto definitivo per mancanza di opposizione, e quindi la cartella costituiva atto esecutivo consequenziale, per il quale, non essendo sollevati vizi propri di essa, non potevano più sollevarsi questioni attinenti alla debenza dell'imposta indiretta.

Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19 (V. pure Cass. Sentenze n. 12194 del 15/05/2008, Sezioni Unite: n. 16293 del 2007).

Inoltre va rilevato che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, come nella specie, si esaurisce in una intimazione di pagamento



della somma dovuta in base all'avviso, e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento stesso (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17937 del 06/09/2004, n. 6029 del 2002).

Piuttosto va precisato che l'atto esecutivo, che semmai andava emesso nei confronti del commissario liquidatore, ove mai fosse stato possibile renderlo, comunque non andava preceduto dalla insinuazione al passivo della procedura esecutiva incoata, anche se tardivamente, senza che comunque il credito erariale potesse ritenersi non più esigibile, per il semplice fatto che la modifica della situazione giuridica del soggetto passivo non ne poteva fare venire meno la sussistenza, ormai definitivamente stabilita.

Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo sufficiente, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 1 cpc., atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, e declaratoria di inammissibilità del ricorso in opposizione della contribuente avverso la cartella esattoriale.

Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle Finanze; accoglie quello dell'agenzia delle entrate; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, e condanna il controricorrente al rimborso delle spese dell'intero giudizio, e che liquida in complessivi € 209,00 per esborsi della presente fase, ed € 2.400,00 per onorari, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Tuttavia così deciso il 14 ottobre 2009

Il Consigliere est. re

Il Presidente